

## ATTO DI ADESIONE

- Il Comune di Reggio Emilia in persona del Sindaco Luca Vecchi

### VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 8 febbraio 2018 che modifica la Via Giolitti 22 · 41037 Mirandola (MO) · tel. +39 0535 29 511 · [www.comune.mirandola.mo.it](http://www.comune.mirandola.mo.it) decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;
- gli Assi 1 e 2 del PON "Inclusione" che prevedono azioni mirate a sostenere la realizzazione dei progetti utili alla comunità che i Comuni devono attivare per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;

le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione 2014- 2020 e i successivi adeguamenti valevoli per il POC Inclusione;

l'esito della seduta CIPE del 09 giugno 2021 che ha approvato il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" che opera in sinergia e complementarità con il Programma Operativo Nazionale "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE (PON Inclusione);

la Delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 per un importo di circa 71 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle Regioni meno sviluppate ed a quelle in transizione;

**VISTO** che il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE (PON Inclusione);

**CONSIDERATO** altresì che la richiamata Delibera 41 stabilisce che "L'attivazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio all'interno del quale, per ciascun programma complementare richiamato nella precedente tabella, è creata una linea-azione provvisoria denominata «Risorse ex art. 242 decretolegge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti, nelle more dell'individuazione delle specifiche linee di azione in sede di approvazione definitiva dei POC";

#### **VISTI :**

- gli ulteriori accantonamenti di risorse rese disponibili sul Fondo di Rotazione alimentate dalle risorse derivanti dall'adozione sul PON Inclusione di un tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% per l'anno contabile 1° luglio 2020-30 giugno 2021 e dalle risorse destinate alle misure emergenziali anticipate sul bilancio dello Stato, in conformità con quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che andranno ulteriormente ad incrementare le risorse disponibili sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per tutte le categorie di Regione nella sua nuova riprogrammazione;
- Il decreto direttoriale n°53 \_ del 25 marzo 2022 con cui considerato che tra le azioni da sostenere nell'ambito dell'asse 1 priorità d'investimento 9.i - obiettivo specifico 9.1 del POC approvato, è prevista la realizzazione dei progetti utili alla comunità (PUC) che i Comuni devono attivare per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e che nella nuova programmazione del POC tale possibilità verrà estesa anche alle Regioni più sviluppate, è stata impegnata una cifra pari a € 10.525.098 a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL";
- il Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà;
- il Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con modificazione nella Legge 26 del 28 marzo 2018, che ha istituito il reddito di cittadinanza che amplia la platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla povertà e la differenza in base alla condizione sociooccupazionale e di distanza dal mercato del lavoro. La norma specifica che le medesime misure previste dagli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 147/2017 vengano utilizzate anche per la definizione dei Patti per l'inclusione previsti nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza indirizzati ai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambiti territoriali;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 che definisce forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la nota dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione prot. mlps. 41. REGISTRO UFFICIALE.U.0002724.22- 03-2021 contenente l’atto recettizio di regolamentazione delle competenze gestionali, della tempistica e del flusso informativo relativo all’operazione PUC INAIL a titolarità dell’Autorità di Gestione del PON Inclusione, trasmessa ad INAIL e da questi accettata per adesione con nota prot.U.INAIL.60010 24/03/2021.0003681;

## PREMESSO CHE

- l’art. 4 del decreto-legge n. 4 del 2019 (in particolare commi 1, 2 e 15) stabilisce che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC), in coerenza con le competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, ed in base agli interessi e propensioni personali, è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni e che le stesse disposizioni prevedono la partecipazione facoltativa per le persone comunque in stato di povertà non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, che possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali;
- l’art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, individua per la possibile copertura degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL, le risorse residue della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà ed il PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 ha definito forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC) prevedendo la possibilità che il Comune, possa raccordarsi a livello di Ambito territoriale ed avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici;
- l’art. 3 comma 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 prevede, in particolare, che i Comuni istituiscono per ciascun progetto un registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell’Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportate, tra le altre informazioni, le presenze giornaliere dei partecipanti con ora di inizio e di fine dell’attività;
- l’art 4, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019 concernente “obblighi in materia di sicurezza” dispone, inoltre, che i Comuni devono attivare nei confronti dei soggetti impegnati nei progetti, idonee coperture assicurative presso l’INAIL;
- la determina n. 3 del 3 gennaio 2020 del Presidente INAIL, approvata con Decreto del Ministero del Lavoro n. 5 del 14 gennaio 2020, stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
- con la nota n. 1938 del 10 marzo 2020 del DG della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e la Programmazione Sociale vengono fornite indicazioni ai Comuni per la gestione dei Progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI);

- l'articolo 76 del D.L. 34/2020 estende da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- la nota n. 4632 del 9 giugno 2020 del DG della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e la Programmazione Sociale stabilisce che la citata sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza;
- il DD n. 53 del 25 marzo 2022 che impegna, a valere sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020, l'importo di euro 10.525.098,00 a valere sull'Asse 1 Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema per il finanziamento dell'operazione "PUC INAIL" con Beneficiario l'Autorità di gestione del Programma, in quanto soggetto che dà avvio all'operazione, volta a garantire ai Comuni la copertura degli oneri assicurativi contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC. A valere su tale operazione, l'AdG del POC provvederà a rimborsare direttamente all'INAIL gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 5 del 14 gennaio 2020 che ha approvato la determina n. 3 del 3 gennaio 2020 del Presidente INAIL;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 dicembre 2021, n. 246 con il quale all'Allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole "Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione" sono state soppresse;
- visto il DD del Direttore della DG Lotta alla Povertà ed alla Programmazione Sociale n°51 del 22 marzo 2022 che in applicazione del decreto ministeriale ha determinato l'estensione della copertura assicurativa in favore di: a) persone che abbiano terminato il periodo di diciotto mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza e si trovino presumibilmente nelle condizioni di poter chiedere il rinnovo del beneficio, che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nei tre mesi successivi alla scadenza; b) persone la cui erogazione del Reddito di cittadinanza sia stata sospesa per effetto del mancato rinnovo dell'ISEE, nelle more della presentazione della nuova Dichiarazione sostitutiva unica, per un periodo massimo di tre mesi, affinché possano continuare a partecipare ai Progetti Utili alla Collettività

**CON IL SUDETTO ATTO IL SOTTOSCRITTORE  
si impegna a:**

1. rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa citata in premessa, di cui dichiara di avere conoscenza;
2. comunicare all'INAIL, nei termini di legge previsti, l'apertura della posizione assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC;
3. garantire il caricamento dei dati richiesti e relativi ai soggetti impegnati nei PUC sulla piattaforma GEPI che opera in regime di cooperazione applicativa con INAIL, nel rispetto delle disposizioni adottate e comunicate dall'AdG del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020 di concerto con INAIL e con la Divisione II della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. trasmettere a cadenza trimestrale all'INAIL, per il tramite della Piattaforma GEPI che opera in regime di cooperazione applicativa, le giornate di effettiva presenza dei soggetti impegnati nei PUC, entro 10 giorni dalle chiusure trimestrali previste secondo la seguente tempistica: 10 aprile, 10 giugno, 10 ottobre e 10 gennaio;
5. dare evidenza del sostegno finanziario del POC Inclusione 2014-2020 verso i soggetti a vario titolo interessati, ivi inclusi i cittadini;

6. mettere a disposizione le informazioni e la documentazione relative alle attività svolte dai soggetti impegnati nei PUC, necessarie all'AdG per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche di gestione, il monitoraggio, la valutazione delle attività, gli audit e per garantire il rispetto della pista di controllo del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020;
7. istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica;
8. garantire la corretta tenuta e la conservazione dei registri cartacei o informatici delle presenze dei partecipanti ai PUC, comunicandone l'eventuale smarrimento o sottrazione o violazione dell'integrità all'INAIL ed all'AdG del POC Inclusione;
9. rendere disponibile all'INAIL il registro per i successivi controlli in caso di infortunio o malattia professionale, allegando alla denuncia telematica di infortunio l'estratto del predetto registro relativo alla posizione del beneficiario infortunato ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro;
10. comunicare l'eventuale modifica e/o integrazione dei dati contenuti nei registri e/o comunicati attraverso la piattaforma GEPI;
11. trasmettere a richiesta dell'AdG del POC Inclusione le copie dei registri presenza;
12. conservare in originale la documentazione, garantendone la completezza e la veridicità ai fini di comprovare la corretta realizzazione dei PUC e renderla disponibile all'AdG e ad altri organismi incaricati del controllo;
13. trattare i dati dei partecipanti nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

*Comune di Reggio Emilia*

*Il legale rappresentante*

**Firma digitale:**

**Luogo e Data:** Reggio Emilia, lì

(Allega copia del documento di identità in corso di validità)